

Alla Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it

Alla Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Agrigento
U.O.B. S11.2
Sezione per i beni architettonici
E storico-artistici, paesaggistici e demoetnoantropologici
sopriag@regione.sicilia.it
sopriag.uo2@regione.sicilia.it

Al Ministero dei Beni Culturali
Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di ripresa
e resilienza
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

Al Ministero dell'Ambiente e della
Sicurezza Energetica
Direzione generale valutazioni ambientali
Divisione V – Procedure di Valutazione VIA e VAS
VA@pec.mite.gov.it

Al Dipartimento dei BB.CC. e dell'I.S.
Servizio 4 – Pianificazione Paesaggistica
serv.paesaggisticobci@regione.sicilia.it

OGGETTO: [ID:10331] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.23 del D.lgs. 152/2006 relativa al progetto per la realizzazione di un impianto denominato "AGRIVOLTAICO LICATA" della potenza complessiva di 26,54 MW e delle relative opere di connessione alla RTN da realizzarsi nei Comuni di Licata (AG) e Butera (CL) – CONTRODEDUZIONI al parere prot. n. 10913 del 23 novembre 2023 della Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali di Agrigento

1. Con riferimento al procedimento di valutazione di impatto ambientale (di seguito “**VIA**”) relativo alla realizzazione delle opere di cui al progetto indicato in oggetto e con riferimento alla nota prot. n. 10913 del 23 novembre 2023 della Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali di Agrigento (di seguito anche “**Parere della Soprintendenza**”), la scrivente società intende fornire un riscontro puntuale alle osservazioni di cui alla citata nota al fine di dimostrare la compatibilità del progetto alla normativa nazionale e regionale.

Nel parere nominato la Soprintendenza sosterrrebbe che il presente progetto non sarebbe compatibile agli obiettivi di tutela ambientale e del patrimonio culturale sollevando le seguenti **considerazioni**:

i) “Verificato che l’area d’intervento per la realizzazione del campo agrivoltaico proposto in progetto ingloba, nel suo interno, alcune aree sottoposte parzialmente a tutela (partt. 412 e 413, tutelate ai sensi dell’art. 142 lett. m)”.

CONTRODEDUZIONE: A tal proposito, nello studio di impatto ambientale (v. pag. 67 – VIA_3), si legge: “La Legge Nazionale n. 394 del 06/12/1991 cosiddetta “Legge quadro sulle aree protette” oltre alla classificazione dei parchi naturali regionali individua i principi fondamentali per l’istituzione e la gestione delle aree naturali e protette. Il territorio in oggetto non interferisce con alcuna area protetta istituita ai termini della presente legge.”

E si prosegue affermando: “Una quota - (meno del 3%) -dell’area in progetto interferisce con aree di interesse archeologico. art.142, lett. m), D.lgs. 42/04.

Sul punto, occorre chiarire che in tale area ed in un buffer di almeno 10 mt, NON è prevista alcuna installazione di moduli fotovoltaici e la stessa area sarà schermata visivamente con opere di mitigazione tramite fascia arborea.

ii) “Verificato che l’area d’intervento per la realizzazione del campo agrivoltaico proposto in progetto, ingloba nel suo interno alcune aree sottoposte parzialmente a tutela, [...] come le partt. n.ri 40 e 406, tutelate ai sensi dell’art. 142 lett. c con le prescrizioni di cui al paesaggio locale 27a “Paesaggio fluviale e aree di interesse archeologico””

CONTRODEDUZIONE: Sul punto, occorre innanzitutto premettere che la particella 406 NON è interessata dal progetto in questione.

Per quanto concerne la particella 40 del foglio 127 del Catasto del Comune di Butera, dal documento sull’identificazione vincolistica dei BENI PAESAGGISTICI, si può ben notare

che tale vincolo interessa esclusivamente una piccola area sulla quale, comunque, non verranno installati moduli fotovoltaici.

Si aggiunga che, sempre come riportato nello studio di impatto ambientale: *“Una quota (meno del 3%) dell’area in progetto interferisce con la fascia di tutela (art. 142 lett. c) di 150 m. In tale area NON è prevista alcuna installazione di moduli fotovoltaici e la stessa è schermata visivamente con opere di mitigazione tramite fascia arborea.”*

Si continua: *“Dal raffronto con la cartografia si evince che: l’area in progetto non ricade in alcun Sito appartenente alla ‘Rete Natura 2000’ e in alcuna area IBA. L’area NATURA 2000 più prossima è almeno a 3 km di distanza denominata ZSC IT0050008 - RUPE DI FALCONARA.”*

Ancora, a seguire: *“L’analisi della Carta Beni Paesaggistici permette di affermare che le aree dell’impianto agrivoltaico sono interessate parzialmente dal buffer relativo all’art.142, lett. c, D.lgs.42-04, e che in tali aree non verrà installato nessun componente d’impianto (tracker, cavidotto MT interno al campo e cabine) ma solamente la fascia arborea di mitigazione. Ne consegue che il parco agrivoltaico occuperà un’area libera da qualsiasi vincolo paesaggistico e non risultano nemmeno essere interessate da vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. n°3267/1923.”*

iii) “Le altre particelle indicate in oggetto, dove in anch’esse si vorrebbe realizzare il campo agrivoltaico proposto, oltre ad essere contermini all’area tutelata appena sopra descritta, risultano contermini alle aree individuate ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs 42/04 e ricadono tutte, come sopra detto, sempre nel paesaggio locale 37 – “Colline Orientali di Licata””

CONTRODEDUZIONE: Tale area è descritta nella relazione paesaggistica (cfr. pag. 28) e nello studio Impatto ambientale (v. pag. 68), viene citato il D.lgs. 42 del 2004 e si legge quanto segue:

“L’art. 134 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. definisce come ‘beni paesaggistici’:

- gli immobili e le aree di cui all'art. 136, individuati ai sensi degli artt. da 138 a 141;
- le aree di cui all'art. 142;
- gli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini dell'art. 136 e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli artt. 143 e 156.

Una quota (meno del 3%) dell’area in progetto interferisce con aree di interesse archeologico di cui all’art.142, lett. m), D.lgs 42/04.

In tale area ed in un buffer di almeno 10 mt NON è prevista installazione di moduli fotovoltaici e la stessa è schermata visivamente con opere di mitigazione tramite fascia arborea.”

A pagina 44 della Relazione paesaggistica, si descrive l’area 37 ed i relativi obiettivi di qualità

paesaggistica e si afferma: “In conclusione il progetto è perfettamente rispettoso degli obiettivi sopra esposti.”

iv) “Le altre particelle indicate in oggetto, dove in anch’esse si vorrebbe realizzare il campo agrivoltaico proposto, oltre ad essere contermini all’area tutelata appena sopra descritta, [...] risultano altresì, ad una distanza non superiore a 3 km circa dalle aree archeologiche di Marcato d’Agnone, con livello di tutela 3, dove gli obiettivi del suddetto piano Paesaggistico mirano alla tutela del patrimonio e del paesaggio archeologico”

CONTRODEDUZIONE: Tale area archeologica è descritta dettagliatamente nella relazione paesaggistica (cfr. pag. 30).

Nello Studio Impatto Ambientale (cfr. pag. 66 e 72) si legge: “L’area interessata dall’installazione dell’impianto non ricade in zona di patrimonio naturale, culturale, archeologico, monumentale, storico-architettonico o turistico, per tale motivo non sarà interessata da alcun danneggiamento panoramico e paesaggistico.”

Ancora: “L’analisi della Carta Beni Paesaggistici permette di affermare che le aree dell’impianto agrivoltaico sono interessate parzialmente dal buffer relativo all’art.142, lett. c, D.lgs.42-04, e che in tali aree non verrà installato nessun componente d’impianto (tracker, cavidotto MT interno al campo e cabine) ma solamente la fascia arborea di mitigazione. Ne consegue che il parco agrivoltaico occuperà un’area libera da qualsiasi vincolo paesaggistico e non risultano nemmeno essere interessate da vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. n°3267/1923.”

Inoltre, anche nella Relazione Paesaggistica (cfr. pag. 31), viene specificato che: “Come si evince dagli stralci cartografici allegati, nell’ immediato intorno dell’area interessata dall’impianto agrivoltaico sono presenti delle aree di interesse archeologico e tutelate a livello paesaggistico. Nonostante ciò, si fa presente che all’interno delle aree oggetto di studio, nessuna opera quali strutture fotovoltaiche e cabine, interesserà le aree in questione.”.

Lo stralcio cartografico è riportato a pag. 32 del medesimo documento.

v) “Bisogna altresì rilevare che nella particella 412 anch’essa inglobata nell’area dove si vorrebbe realizzare il campo agrivoltaico, insistono due laghetti collinari di medie dimensioni, essi oltre che a fare parte integrante di quel paesaggio rurale di riferimento, garantiscono particolari condizioni ambientali, che in stretta associazione con la presenza di zone umide, diventano di elevato interesse per la presenza di avifauna stanziale e migratoria, il suddetto campo agrivoltaico proposto [...] altererebbe l’equilibrio dinamico dei biotipi e quindi delle particolari condizioni

ambientali del sito, risultando, pertanto, il sito in questione non più compatibile ad ospitare e/o essere di interesse per la avifauna stanziale e migratoria”

CONTRODEDUZIONE: Nel documento Relazioni impatti Cumulativi (*cf.* paragrafo 5.4) in merito ai laghetti collinari; si legge: *“Considerando che un impianto ben progettato, in relazione alla regimentazione delle acque, non ha effetti sull’ambiente idrico rimane da valutare il consumo di acqua previsto durante la fase di esercizio.”*

E nello stesso si evidenzia che: *“Il fabbisogno di acqua per l’impianto **EMATITE LICATA** sarà fornito dall’acqua piovana raccolta negli **invasi presenti** la cui capienza supera il fabbisogno.”*

Inoltre, nella relazione paesaggistica (v. pag. 44) si afferma: *“Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:*

- rimozione dei detrattori ambientali lungo l’alveo delle aste fluviali, con il recupero ambientale e la rinaturalizzazione dei corsi d’acqua interessati dalla presenza di opere idrauliche non compatibili con i caratteri paesistici e ambientali originari. Il progetto non interessa aree con alvei.”

Con riferimento all’avifauna, nel documento Relazioni impatti Cumulativi (*cf.* paragrafo 5.13), si conclude: *“Le ricerche e gli studi comportamentali effettuati sui grandi impianti esistenti, mettono in luce che molte specie di uccelli riescono ad utilizzare lo spazio libero della superficie tra i moduli e ai bordi degli impianti come zona di caccia, nutrizione e nidificazione. In autunno e inverno anche grandi stormi di uccelli canori (fanelli, passeri, zigoli, ecc.) stazionano sulla superficie dell’impianto.”* E poi ancora *“Specie come poiane o falchetti sono stati visti cacciare presso l’area dell’impianto e ne consegue, quindi, che gli impianti fotovoltaici non costituiscono un ostacolo per la caccia dei rapaci.*

Nel particolare in territori caratterizzati da un paesaggio con molte coltivazioni intensive come quello interessato, l’area degli impianti possono trasformarsi in importanti habitat avi-faunistici per uccelli che in grado di nidificare nell’erba e che non hanno bisogno di grandi spazi aperti.

Il fatto che gli impianti vengono, di norma, costruiti in modo compatto, a poca distanza dal terreno e privi di parti che si muovono velocemente (es. pale di un impianto eolico), rende minimo il rischio di collisione. Non sono note, ad oggi, segnalazioni di collisione.

Si rileva, inoltre, che collisioni per tentativo di attraversare il vetro (es. come in caso di finestre) non sono possibili perché i moduli non sono trasparenti. Tali studi permettono di concludere che le superfici degli impianti su suolo non hanno effetti negativi e possono avere perfino effetti positivi su una serie di specie di uccelli.

Per assicurarsi di quanto detto è previsto un piano di monitoraggio (vedi Relazione Piano di Monitoraggio), e potere intervenire con semplici soluzioni atte a mitigare l’effetto lago (installazione di fasce colorate nel perimetro della struttura reggi moduli).”

Inoltre, nello Studio Impatto Ambientale (v. pag. 65,67,70,77 e 88) sono indicate le zone umide d'importanza internazionale riconosciute ed inserite nell'elenco della Convenzione di Ramsar per la Sicilia, argomentando che: "L'area dell'intervento non rientra tra i siti della Convenzione di Ramsar ed il sito più prossimo, è IBA 166 'Torre Manfreda, Biviere e Piana di Gela Tondi' (che dista dall'area più di 4 km). Dunque, L'area dell'intervento non rientra nella Convenzione di Ramsar"

A seguire, nello stesso documento, si aggiunge che: "I vincoli idrogeologici sono espressi dal R.D. n° 3267 del 30/12/1923 il quale prescrive le limitazioni d'uso delle aree vincolate ai fini di non turbarne l'assetto idrogeologico, ed in particolare tendono a conservare o migliorare l'assetto dei versanti caratterizzati da dissesto o da una elevata sensibilità. Dalla cartografia emerge che l'area di progetto non è soggetta a vincolo idrogeologico."

Si riporta che: "L'area di intervento non appartiene alle aree dichiarate di notevole interesse pubblico vincolate con provvedimento amministrativo DM 08.08.1967 (L.1497/1939 - Protezione delle bellezze naturali)". "In particolare, è stata analizzata la cartografia del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico ai sensi della L. 183/1989, del D.L. 180/98 convertito in L. n. 267/98, modificato dalla L. 226/99, redatto nel Giugno 2003 e aggiornato con D.G.R. n. 54/33 del 30 Dicembre 2004 e con s.m.i.. Una trascurabile areaa disposizione del proponente (< 1%) interferisce con area PAI "Dissesti Geomorfologici Colamento lento". In tale area ed in un buffer di almeno 10 mt NON è prevista installazione di moduli fotovoltaici e la stessa è schermata visivamente con opere di mitigazione tramite fascia arborea."

Infine, al paragrafo 7.6.2 di pag. 77 si conclude che "Per quanto sopra detto, il progetto è compatibile con il Piano di Tutela delle Acque ed il Piano del Distretto Idrografico della Regione Sicilia."

"Tutte le suddette priorità e le sotto misure, grazie alla tipologia di intervento che prevede la realizzazione di un impianto AGRIVOLTAICO (e quindi produzione di energia cosiddetta "green") associato alla coltivazione con tecniche avanzate, tutte le suddette priorità sono compatibili con l'intervento previsto specie per la priorità di intervento che prevede il trasferimento delle innovazioni nelle zone rurali."

vi) "Accertato che l'area d'intervento per la realizzazione del campo agrivoltaico proposto in progetto, occupa l'area tutelata sopra indicata, inoltre il cavidotto per il collegamento alla rete nazionale attraversa l'rea tutelata sopra indicata, inoltre il cavidotto per il collegamento alla rete nazionale attraversa le aree tutelate sopra descritte con livello di tutela 1 delle norme tecniche di attuazione del piano paesaggistico della provincia di Agrigento [...]"

CONTRODEDUZIONE: Come è possibile osservare nel report sull'identificazione del contesto vincolistico "BENI PAESAGGISTICI", non risulta che il cavidotto attraversi zone sottoposte a vincolo.

vii) "Per quanto sopra detto, il progetto del campo agrivoltaico proposto, risulta in contrasto con quanto prescritto dal Piano paesaggistico della provincia di Agrigento, esso compromette e altera le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali d'ambito interessate, in particolare il campo agrivoltaico compromette la struttura estetico percettiva dei paesaggi delle colline licatesi, essendo interessate le aree ubicate nella porzione di territorio che include i lotti di intervento nel paesaggio locale 37 – "colline Orientali di Licata" [...] esso contribuisce a frammentare ed alterare significativamente la percezione della Campagna Siciliana. [...] Inoltre, si rileva che l'impianto proposto altera la percezione visiva della bellissima visuale che si gode dalla città di Licata verso le Colline Orientali e viceversa, in particolar modo da sito Archeologico di Monte Sant'Angelo di Licata"

CONTRODEDUZIONE: In risposta alle suddette argomentazioni della Soprintendenza, si veda il documento sullo Studio impatto ambientale contenuto (v. pag. 239) nella parte in cui si osserva che:

"L'analisi condotta permette di descrivere le seguenti considerazioni:

- il sito di progetto si trova defilato rispetto ai centri abitati e alle case sparse (frazioni), e non è sui percorsi panoramici o di interesse turistico presenti;
- la zona nella quale verrà realizzato il parco fotovoltaico è dotata di una struttura paesaggistica fortemente segnata dall'articolazione rurale, che si traduce in una banalizzazione del paesaggio naturale. Le cause sono indubbiamente di natura antropica ponendo le attività agricole succedutesi nel tempo come primaria fonte di impatto;
- l'area continuerà a preservare il proprio elementare carattere, a livello paesaggistico, per uso agricolo integrata con il moderno settore dell'Agro-Voltaico per favorire la competitività delle dinamiche imprenditoriali contemporaneamente non viene intaccato il grado di naturalità delle aree ritenute sensibili nei piani comunali o regionali conservandone l'habitat naturale e quindi il progetto non varia l'attuale diversità del contesto paesaggistico ed il progetto non porterà perdita delle risorse naturali."

Si aggiunge: "Nel complesso, quindi, l'architettura del paesaggio è semplice, poco articolata e caratterizzata dallo sviluppo lineare dei suoi componenti essenziali e quindi ci permette di concludere che la percezione visiva nei confronti dell'impianto fotovoltaico risulta assai limitata anche in considerazione delle opere di mitigazione visive previste."

Infine: "Non è previsto intervento di installazione di strutture fotovoltaiche in aree ritenute importanti sotto l'aspetto paesaggistico."

Sempre nello studio di impatto ambientale (v. pag. 65 e 85), si evidenzia che: “L’area interessata dall’installazione dell’impianto non ricade in zona di patrimonio naturale, culturale, archeologico, monumentale, storico-architettonico o turistico e, per tale motivo, non potrà essere interessata da alcun danneggiamento panoramico e paesaggistico.”

Per quanto riguarda, invece, le “zone di importanza storica, culturale o archeologica: le aree sulle quali è prevista l’installazione dei moduli fotovoltaici NON risultano essere di particolare importanza storica, culturale o archeologica mentre le aree limitrofe a disposizione del proponente sono oggetto di un più ampio progetto di valorizzazione e ricerca archeologica, in modo da conciliare, in un’unica soluzione, lo sviluppo agricolo, tecnologico ed economico del territorio con la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico culturale.”

viii) “Le mitigazioni proposte pur contribuendo a rendere meno visibile l’impianto, costituiscono elemento di riconoscimento di notevole impatto prodotto dallo stesso e si alterazione delle ampie visuali libere che caratterizzano il contesto territoriale ampiamente descritto”

CONTRODEDUZIONE: Nel documento Relazione Impatti cumulativi:

- Nel paragrafo 5.2: “L’Intervisibilità tra il progetto EMATITE LICATA e gli impianti individuati è nulla in virtù della mitigazione presente, sia per motivi naturale (vegetazione autoctona) sia per motivi dovuti dai segni dell’antropizzazione (coltivazione, recinzioni, etc), ma soprattutto in virtù della distanza e relativa morfologia del territorio.
Pertanto, si può fondatamente ritenere che l’impatto visivo cumulativo con gli altri impianti esistenti nella zona sia nullo.
- Nel paragrafo 5.14: Già nelle relative sezioni la valutazione è stata affrontata, per una condizione conservativa, dell’impatto visivo di tutti gli interventi nel paesaggio, si riportano le conclusioni. I progetti considerati nella vasta area di studio non sono intervisibili; come si è dimostrato nel SIA, nonostante l’apparente dimensione dei progetti, grazie alla prevista area di compensazione, l’incidenza sul paesaggio sarà nulla nelle vicinanze dell’impianti grazie alla fascia di mitigazione e trascurabile a distanza e dai punti più visibili; Tale conclusione sembra confermata anche se si applica la tecnica di valutazione che fa uso dell’indicatore di impatto estetico di un impianto solare che è espresso attraverso il parametro continuo OAIssp che assume valori da 0 ad 1 (vedi anche SIA).”

ix) “Inoltre, l’impianto proposto aumenta significativamente la pressione cumulativa in termini di impatto nel territorio di riferimento, nella considerazione che nello stesso ambito sono stati realizzati e/o comunque avviate le procedure per diversi progetti

analoghi e/o simili (vedi procedura di impatto ambientale relativa alla realizzazione di un parco eolico denominato Agabona costituito da 17 aerogeneratori – ID 10018)”

CONTRODEDUZIONE: EFFETTO CUMULO (v. TAV34_Effetto cumulo impianto FER)

Nell'analisi dell'effetto cumulo si fa riferimento al rapporto tra un'area X (nel nostro caso 10 km) e quella occupata (teoricamente) dagli impianti FER in fase autorizzativa o approvati o realizzati.

In questo caso la percentuale destinata a impianti FER è di 1.45 %. Oltre al fattore precedente è opportuno considerare la morfologia del territorio che per configurazione fa sì che i diversi impianti risultino difficilmente cumulabili come si può vedere dall'elaborato TAV32_MAPPA INTERVISIBILITA' dove dai punti di maggior rilievo l'impianto risulta visibile in un'area relativamente ristretta.

2. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Fermo restando che, come ben chiarito nelle argomentazioni di cui sopra, nelle aree interessate da vincoli di cui al D. lgs 42/2004, la presente società non intende procedere ad installazione alcuna di moduli fotovoltaici bensi intervenire con schermata di mitigazione visiva delle opere tramite fascia arborea, occorre rilevare che la Soprintendenza pecca nell'operare un'attenta comparazione tra i diversi interessi coinvolti, riducendosi ad un ordinario esame della contrapposizione interesse pubblico/interesse privato in assenza di una valutazione analitica del caso di specie.

Difatti, con il richiamato Parere, la Soprintendenza ha altresì operato in violazione dei più generali principi di diritto amministrativo che sovrintendono al corretto esercizio della discrezionalità che le è propria in ragione dei beni oggetto di tutela, e senza in alcun modo considerare l'urgenza e la riconosciuta importanza che lo sviluppo delle energie rinnovabili riveste oggi nel nostro Paese.

Al riguardo, l'indirizzo politico europeo (Direttiva CEE n. 2001/77) e nazionale (D. Lgs. n. 387/2003 e ss.mm.ii. e D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.) riconosce infatti agli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili un'importanza fondamentale, dichiarandoli opere di pubblico interesse ai fini della tutela dell'ambiente.

A titolo esemplificativo, il Provvedimento non dà evidenza di alcun effettivo bilanciamento tra il valore della tutela del patrimonio paesaggistico culturale e quello di tutela dell'ambiente legato allo sviluppo delle energie rinnovabili (specie nel progetto agrivoltaico in questione), principi e diritti fondamentali ugualmente meritevoli di cura e di attuazione (*cfr.*, sul punto, quanto affermato da Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 8167/2022, secondo cui “[l]a

posizione 'totalizzante' così espressa dall'Amministrazione dei beni culturali si pone in contrasto con l'indirizzo politico europeo (Direttiva CEE n. 2001/77) e nazionale (d.lgs. 29 dicembre 2003 n. 387) che riconosce agli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili importanza fondamentale, dichiarandoli opere di pubblico interesse proprio ai fini di tutela dell'ambiente [...]. Il principio si impone non solo nei rapporti tra ambiente e attività produttive – rispetto al quale la recente legge di riforma costituzionale 11 febbraio 2022 n. 1, nell'accostare dialetticamente la tutela dell'ambiente con il valore dell'iniziativa economica privata (art. 41 Cost.), segna il superamento del bilanciamento tra valori contrapposti all'insegna di una nuova assiologia compositiva – ma anche al fine di individuare un adeguato equilibrio tra ambiente e patrimonio culturale, nel senso che l'esigenza di tutelare il secondo deve integrarsi con la necessità di preservare il primo”.

A causa del predetto mancato bilanciamento, l'Autorità si è quindi determinata tutelando in eccesso il patrimonio paesaggistico culturale, così violando i principi di proporzionalità e ragionevolezza dell'agere amministrativo.

Si aggiunga che la Soprintendenza, anziché suggerire soluzioni alternative al posizionamento dei pannelli fotovoltaici (in modo anche da non interferire con le visuali panoramiche), ha espresso una valutazione radicalmente ostativa alla realizzazione dell'intervento progettuale ritenendo preclusa in assoluto l'installazione dei pannelli fotovoltaici in quanto impattanti dal punto di vista paesaggistico.

Di contro, la soluzione progettuale proposta, come risulta chiaramente dalla relazione progettuale e dallo studio di impatto ambientale, va invece nella direzione di temperare l'interesse generale alla tutela del paesaggio e della destinazione agricola dell'area con l'interesse, altrettanto generale, allo sviluppo dell'uso di fonti energetiche rinnovabili attraverso l'adozione di specifiche cautele tese a minimizzare l'impatto della installazione del campo agrovoltaico.

La compatibilità di un impianto fotovoltaico, specie agrovoltaico, deve essere esaminata tenendo conto della circostanza che la tecnologia fotovoltaica costituisce, ormai, un elemento normale del paesaggio e non un fattore di disturbo visivo nell'ottica di un'evoluzione dello stile costruttivo e della sensibilità collettiva (cfr. TAR Abruzzo n. 214/2023).

14/02/2024

Firma